

COMUNE DI TURRIACO

PROVINCIA DI GORIZIA

N. **246**

ATTO DI COTTIMO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE E  
SMALTIMENTO DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEI MAGAZZINI  
COMUNALI. CIG Z1908C6004 - CUP H78C12000040007

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciannove** del mese di **giugno**  
nella residenza municipale, con la presente scrittura privata  
tra:

- ing. **Giovanni Rodà** nato a Reggio Calabria il 05 agosto 1968  
codice fiscale GNNRDO68M05E112I, domiciliato agli effetti del  
presente atto presso il Palazzo Municipale in Turriaco, piazza  
Libertà n.34, e interviene e stipula il presente atto in  
qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di  
Turriaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, terzo  
comma, lettera c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e del Decreto  
sindacale n.3 di data 24.12.2012, e dichiara di agire  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
dell' Amministrazione **COMUNE DI TURRIACO**, piazza Libertà 34,  
Turriaco (GO), codice fiscale 00122480312, di seguito  
"Amministrazione", che rappresenta;

- sig. **Maurizio Bortolutti** nato a Gradisca d'Isonzo (GO) il  
29 gennaio 1953 - codice fiscale BRTMRZ53A29E124B in qualità  
di legale rappresentante dell'impresa **BORTOLUTTI WALTER SAS**  
con sede a Staranzano (GO) via G. Deledda n.11, P.IVA  
00183320316 di seguito "Impresa", che rappresenta.

Premesso che con determinazione n.30/2013 è stata avviata la procedura in economia per l'affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento della copertura in cemento-amianto dei magazzini comunali per la spesa complessiva di Euro 37.780,88 di cui € 36.859,40 per lavori soggetti a ribasso e € 921,48 per oneri sicurezza esclusi dal ribasso d'asta - IVA 10% esclusa, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e succ.. modif. ed integr. e dell'art. 192 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

- con determinazione n. 134 del 13.06.2013 è stato affidato definitivamente l'appalto lavori in economia alla ditta Bortolutti Walter sas di Staranzano (GO);

- ai sensi dell'art. 55, comma 3 del Regolamento di cui al DPGR 0165/Pres, il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'Impresa, dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'Impresa stessa;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art 1) Oggetto del contratto**

Il Comune di Turriaco, come sopra rappresentato, conferisce col sistema del cottimo fiduciario, di cui all'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 e art. 173 del D.Lgs. n°207/2010 all'impresa Bortolutti Walter sas che accetta, a mezzo come sopra, i lavori di:

- rimozione e smaltimento della copertura in cemento-amianto  
dei magazzini comunali,

- posizionamento di nuova copertura sulle strutture esistenti  
(officina, uffici, magazzino, deposito) in pannelli metallici  
a greche autoportanti coibentati,

alle condizioni di seguite riportate, che l'impresa dichiara  
di conoscere ed accettare senza riserve. L'Impresa prende atto  
che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della  
vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

#### **Art. 2) Importo lavori**

L'importo complessivo dei lavori ammonta da €  
17.921,04=(diciasettemilanovecentoventuno/04), oneri per la  
sicurezza inclusi, oltre all'IVA 10%. Il corrispettivo risulta  
dall'offerta presentata dall'impresa e sottoscritta dalla  
stessa. Essendo il contratto stipulato "a corpo", ai sensi  
dell'art. 53, 4° c., D.Lgs 163/2006, il prezzo convenuto non  
può essere modificato sulla base della verifica delle quantità  
o delle qualità della prestazione; Ai sensi dell'art. 133 del  
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è esclusa la revisione dei prezzi e  
non trova applicazione l'articolo 1664, 1° c., del codice  
civile.

#### **Art. 3) Modalità esecutive ed oneri assicurativi a carico del cottimista**

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte,  
salvo il giudizio dell'Amministrazione che avrà la facoltà di

far eseguire nuovamente le lavorazioni che essa ritenga non realizzate regolarmente, e ciò senza che il cottimista possa accampare diritto a speciale compenso. L'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, e sostenere tutte le eventuali spese per bolli, diritti e registrazione relativi al presente contratto. Nel prezzo si intendono remunerati tutti i costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008;

**Art. 4) Termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovranno essere ultimati entro giorni 120=(centoventi) dalla data di sottoscrizione del presente atto.

**Art. 5) Pagamento dei lavori - divieto di cessione del contratto**

Il pagamento del cottimo sarà eseguito in un'unica soluzione a lavori ultimati e collaudati, sulla base di regolare esecuzione certificata dal Direttore dei Lavori. Il cottimo non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri. L'impresa dichiara di aver preso conoscenza della L.R. n.27 di data 31.12.2012 (finanziaria 20013) e della disciplina del Patto di Stabilità.

**Art. 6) Penali e risoluzione contrattuale per ritardo nell'esecuzione delle opere**

Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito

nel presente atto, il cottimista, sarà soggetto ad una penale di € 100,00=(cento/00) per ogni giorno di ritardo fatto, salvo il risarcimento di ulteriori danni. L'importo della penale sarà dedotto dell'importo del cottimo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio ai lavori oppure di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente contratto, qualora il cottimista medesimo manchi ad uno solo dei patti contenuti nel presente contratto di cottimo o nelle altre disposizioni relative ai lavori in economia previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 7) Obblighi del cottimista**

E' fatto obbligo all'impresa di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione. Il cottimista è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, a porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne, ad adottare tutte le prescrizioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose, ad osservare gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti competenti contemplati nei contratti collettivi di lavoro. Resta sempre a totale carico del

cottimista, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

#### **Art. 8) Garanzie**

A garanzia di tutti gli obblighi previsti nel presente contratto l'impresa ha presentato garanzia fideiussoria n. 100G004000909 di € 15.591,30=(quindicimilacinquecentonovantuno/30) rilasciata da UNIQUA Protezione spa - Agenzia di Gorizia/Monfalcone - per tutti i rischi di esecuzione, a copertura dei danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Inoltre l'impresa ha presentato copia della polizza di assicurazione emessa da UNIQA Protezione spa - n. 37863T, Agenzia Gorizia per garantire l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 9) Documenti contrattuali**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di cottimo, per quanto ad esso non vengano materialmente allegati, i seguenti documenti e precisamente:

- l'offerta economica
- l'offerta tecnica

- la polizza di garanzia per i rischi di esecuzione.

**Art. 10) Riferimento normativi**

Per quanto non è qui previsto esplicitamente valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. n° 207/2010, alla L.R. 14/2000 ed al regolamento approvato con D.P.G.R. 05.06.03 n. 0165/Pres.

**Art. 11) Antimafia**

Le parti danno atto che a carico dell'impresa non sussistono le misure ostative di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.

**Art. 12) Spese contrattuali**

Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n° 207/2010 tutte le spese di questo atto, soggetto ad I.V.A. e conseguenziali sono a carico dell'impresa che espressamente le assume. Le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso.

**Art. 13) Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto dovranno essere registrati su conti correnti, accesi presso Banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale. Dovrà essere data comunicazione delle generalità e dei codici fiscali delle persone autorizzate dall'impresa a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in conto oggetto del presente contratto. Si fa espresso rinvio all'art. 6 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli in obblighi suindicati.

**Art. 14) Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente per Territorio ed è esclusa la competenza arbitrale.

**Per il Comune:**

**F.TO** ing. Giovanni Rodà

**Per l'impresa Bortolutti Walter sas**

**F.TO** sig. Maurizio Bortolutti